



COMUNE DI MONTESANO SULLA MARCELLANA

PROVINCIA DI SALERNO

Prot. n. 8619 del 15 SET. 2011

ORDINANZA N. 50 DEL 15/09/2011

OGGETTO: ORDINANZA DI ZONA INFETTA N. 47 DEL 12/09/2011 - INTEGRAZIONI MISURE SANITARIE -

IL SINDACO

RICHIAMATA la propria Ordinanza n. 47 del 12/09/2011 con la quale:

VISTE le note del Servizio Veterinario della ASL di Salerno, Ambito Territoriale Salerno 3, in cui si denuncia l'insorgenza di alcuni focolai di CARBONCHIO EMATICO in diversi allevamenti bovini siti al pascolo nel Comune di Montesano S/M e precisamente nelle località di Campolongo - Magorno - Caradonna - Temponi;

CONSIDERATO che il susseguirsi di casi di morte improvvisa di bovini nelle zone sopra elencate, obbliga l'adozione di ulteriori misure precauzionali necessarie, così come proposto dal Servizio Veterinario dell'ASL/SALERNO con nota n. 2001 del 10/09/2011, nella quale si propone l'emissione di "Ordinanza di zona infetta" per le località di Campolongo - Magorno - Caradonna - Temponi;

RITENUTO dover integrare l'Ordinanza n. 47 del 12/09/2011, con l'aggiunta dei punti 10 e 11 relativamente alle misure sanitarie da adottare nella zona dichiarata infetta;

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con DPR 08.02.1954, n.320;

VISTA la Legge 23.12.78, n.833;

VISTA la Legge n. 267/2000 art. 50;

al fine della tutela del patrimonio zootecnico esistente e della Salute pubblica;

DICHARA

ZONA INFETTA DA CARBONCHIO EMATICO il territorio di questo Comune comprendente le contrade Campolongo - Magorno - Caradonna - Temponi.

Al limite della zona infetta debbono essere apposte tabelle ben visibili con la scritta "ZONA INFETTA DA CARBONCHIO EMATICO";

ORDINA

Nella zona infetta sono adottate le seguenti misure sanitarie:

- 1) Sequestro degli animali recettivi alla malattia in essa prescritti;
- 2) Divieto di spostamento degli animali recettivi alla malattia verso o dalla zona infetta;
- 3) divieto di utilizzo del latte degli animali ammalati o sospetti d'infezione;
- 4) Divieto di abbeverare gli animali in corsi d'acqua o in vasche con essi comunicanti;
- 5) Divieto di trasportare fuori dal luogo infetto animali da cortile, foraggi, attrezzi, letame ed altre materie ed oggetti atti alla propagazione della malattia;
- 6) Divieto di scuoiamento degli animali morti per carbonchio che devono essere distrutti integralmente in appositi impianti ovvero trattati ai sensi dell'art. 10, lettera e), del regolamento Polizia Veterinaria;
- 7) Divieto di macellazione degli animali ammalati o sospetti; può essere consentita la macellazione degli animali sani appartenenti alla stalla o pascolo infetto quando sono

trascorsi almeno 10 giorni dall'ultimo caso di malattia e siano state eseguite le prescritte disinfezioni;

- 8) Distruzione, mediante combustione, della paglia, dei foraggi e di ogni altro materiale inquinato;
- 9) Obbligo di sottoporre tutti gli animali recettivi ivi prescritti le previste operazioni di disinfezione e disinfestazione.
- 10) Divieto assoluto di caccia;
- 11) Divieto assoluto di raccolta di tutti i prodotti del sottobosco (funghi, tartufi ecc.)

Tali provvedimenti sanitari saranno revocati, con le modalità previste dal Regolamento di Polizia Veterinaria, quando sono trascorsi 15 giorni dalla constatazione dell'ultimo caso di malattia.

Copia della presente dovrà essere notificata a tutti i detentori di animali recettivi alla malattia presenti nella suddetta zona infetta.

Gli Agenti della Forza Pubblica ed il Servizio Veterinario dell'ASL Salerno sono incaricati della esecuzione della presente Ordinanza.

I trasgressori saranno puniti a norma di Legge.

Montesano S/M li ~~15~~ SET. 2011



IL SINDACO

Dott. Donato Fiore Valentini